

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

REGOLAMENTO


PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
A ENTI PUBBLICI E A SOGGETTI PRIVATI

Adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017


Il Sindaco

Franco Bazzoli



Il segretario

Vincenzo Todaro



REGOLAMENTO**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E A SOGGETTI
PRIVATI**

Art.1.

Principi generali.

1. Principi generali

- a) Con il presente Regolamento il Comune di Sella Giudicarie, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- b) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.
- c) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi precedenti.
- d) La concessione ed erogazione di finanziamenti e benefici economici sono espressione di attività amministrativa discrezionale dell'Amministrazione.
- e) Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento non si applica l'Istituto del silenzio assenso .
- f) L'Amministrazione, quando pervengono domande volte ad ottenere finanziamenti e benefici economici previsti dal presente regolamento, deve poter effettuare adeguate valutazioni comparative degli interessi perseguiti, e deve poter approfondire la compatibilità delle esigenze rappresentate con le disponibilità finanziarie e, volendolo o potendovi, la possibilità di reperire e destinare risorse per soddisfarle, nell'ambito di una effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, considerando nella materia l'inapplicabilità di strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione, e pertanto si fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione dei procedimenti relativi.

PARTE PRIMA
PREVISIONI GENERALI

Art. 2.

Tipologie di intervento.

1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
 - a) A concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;
 - b) A contribuire alle spese straordinarie necessarie per la realizzazione di opere e di iniziative, per acquisti, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.
2. In casi del tutto eccezionali la Giunta comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario "una tantum" a ripiano di situazioni debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di enti e di organismi che operano nel territorio comunale, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità locale. In tal caso dovrà venir presentata una particolare domanda, anche in deroga ai criteri specifici sotto riportati, a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustri le cause del dissesto e indichi il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.
3. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta comunale deve subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuto all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali.

Art. 3.

Soggetti ammessi ai benefici.

1. Potranno essere ammessi ai benefici le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, privi di finalità di lucro, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta comunale può intervenire economicamente a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative umanitarie che abbiano finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere a iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo di comunità.
3. In casi speciali, previsti dal Regolamento, possono essere ammesse ai benefici persone fisiche.

Art. 4.

Criteri generali.

1. Criteri per la concessione di contributi ordinari

Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- a) Livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- b) Livello di coinvolgimento della comunità nell'attività programmata;
- c) Grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- d) Livello di coerenza con le linee programmatiche eventualmente indicate dall'Amministrazione;
- e) Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- f) Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- g) Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- h) Capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- i) Gratuità o meno delle attività programmate.

2. Criteri per la concessione di contributi straordinari

Nella concessione e quantificazione dei contributi straordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- a) Capacità di proporre iniziative in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- b) Livello di coinvolgimento della comunità nell'iniziativa programmata;
- c) Grado di rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- d) Originalità e innovazione dell'iniziativa programmata nell'ambito del settore di intervento;

- e) Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- f) Gratuità o meno dell'attività programmata.

- 3. La Giunta può predeterminare annualmente i criteri da considerare maggiormente rilevanti.

Art. 5.

Impegno di spesa.

- 1. Il Comune può corrispondere verso i terzi provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuto eseguibile il provvedimento che accoglie le domande e che si sia provveduto a registrare l'impegno contabile.
- 2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica e inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.
- 3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, di iniziative e di progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle manifestazioni, alle iniziative e ai progetti suddetti dall'apporto dei componenti dell'ente o delle associazioni, che li organizzano, e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente a essi collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 6.

Domanda.

- 1. La domanda per ottenere provvidenze di natura economica deve essere in regola con l'imposta di bollo e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a1) se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente con indicazione del codice fiscale e delle modalità di pagamento;
 - a2) se trattasi di ente: denominazione completa dell'ente con generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda, con dichiarazione di essere a ciò autorizzato; indicazione del codice fiscale e delle complete modalità di pagamento, con il numero di conto corrente postale o IBAN bancario, sul quale accreditare le somme e con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato;
 - b) Oggetto: indicazione dell'importo richiesto;
 - c) elenco della documentazione allegata, nel rispetto delle norme specifiche in base alla sotto indicate tipologie;
 - d) rispetto della normativa antimafia, ove necessario per il tipo o per l'ammontare del contributo;

- e) dichiarazione che precisa se sul contributo che sarà liquidato va o non va applicata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
 - f) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
2. La Giunta comunale può modificare l'elenco sopra riportato, determinando in maniera diversa le indicazioni e la documentazione e predispone fac-simili di domanda da utilizzare da parte dei richiedenti.
 3. Per domande pervenute non complete della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, degli elementi informativi mancanti e dell'eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Documentazione da allegare alla domanda.

1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) (concorso spese correnti), i richiedenti devono presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente, corredata dal bilancio di previsione e dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. In un momento successivo al Comune andrà fornita copia dei documenti giustificativi delle spese inserite nel rendiconto, nella misura pari al contributo che sarà ammesso con provvedimento apposito, per il quale non vi siano altri finanziamenti.
2. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) (concorso spese straordinarie) deve essere presentata, in allegato alla domanda, una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.
3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità, alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica e contabile e inoltre:
 - a) Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previsti dalle vigenti Leggi.
 - b) Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri l'utilità dell'intervento proposto.
 - c) Alla pratica dovrà essere allegata anche la documentazione per verificare la natura di altri contributi pubblici richiesti o concessi.
 - d) Qualora i lavori debbano venire realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune, il Sindaco, al solo fine dell'istruttoria della pratica, può autorizzare il proponente a richiedere i permessi di Legge. Ciò non comporta l'obbligo da parte del Comune di contribuire alla realizzazione dell'opera.
 - e) I lavori possono essere effettuati solo dopo che la Giunta comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e vi sia l'impegno di spesa. Per gli enti pubblici e per le

istituzioni con finalità pubblica sono fatte salve le procedure d'urgenza previste al comma 4 dell'art. 8.

- f) Il contributo liquidato dal Comune, sommato ad altri contributi pubblici e a entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità finale.

Art. 8.

Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi.

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) (concorso spese correnti) devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito dalla Giunta comunale.
2. Le domande di contribuzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) (concorso spese straordinarie) devono essere presentate entro il 31 ottobre per le iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile per le iniziative da attuarsi nel secondo semestre dell'anno corrente.
3. Nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda.
4. In casi eccezionali, a discrezione della Giunta comunale, possono essere accolte domande presentate fuori dai termini dei punti 1 e 2 del presente articolo per iniziative che verranno valutate compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
5. I contributi per l'esecuzione di opere possono essere concessi solo se i relativi lavori non risultino iniziati. Tuttavia, per gli enti pubblici e per le istituzioni con finalità pubblica, in caso di urgenza, per prevenire pericoli o per evitare ulteriori danni con aggravio di spesa, i lavori possono iniziare anche in assenza della deliberazione della Giunta comunale, ma dopo la presentazione della domanda completa di documentazione prescritta e a seguito di sopralluogo che confermi l'urgenza. Tale eccezione viene stabilita al solo fine di consentire alla Giunta comunale di assumere la deliberazione in completa autonomia e discrezione anche dopo il formale inizio dei lavori.
6. In caso di non accoglimento della domanda la decisione deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Non è dovuta alcuna spiegazione a chi ha presentato la domanda fuori termine.

Art. 9.

Modalità degli interventi e responsabilità.

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà

essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art. 10.

Erogazioni.

1. I contributi finalizzati alle spese correnti, di funzionamento e organizzazione degli enti e delle associazioni vengono determinati dalla Giunta comunale o, sulla base di appositi bandi o indirizzi, dal funzionario appositamente individuato e vengono erogati su presentazione di una relazione illustrativa sull'attività svolta e della documentazione di spesa almeno pari al contributo assegnato, relativa a spese non finanziate con altri mezzi.
2. I contributi per attività specifiche, manifestazioni e acquisti, successivamente alla loro conclusione, vengono liquidati su presentazione di una relazione illustrativa sulla loro realizzazione e di un bilancio consuntivo delle stesse. Il contributo liquidato, sommato alle entrate, non può essere superiore alle spese.
3. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati di avanzamento, fino a raggiungere l'80% della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di esecuzione di lavori in economia in regia diretta degli enti e dei comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle singole quantità di lavori e di opere con applicazione dei prezzi unitari di progetto o di nuovi prezzi.
4. Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione. Nel caso gli stessi debbano essere eseguiti contestualmente ai lavori principali, si applica la procedura d'urgenza prevista dal comma 5 dell'art. 8 limitatamente per gli enti e le istituzioni ivi previsti.
5. La Giunta comunale può integrare l'elenco sopra riportato e predispone i fac-simili di rendicontazione da utilizzare da parte dei richiedenti.

Art. 11.

Partecipazione a iniziative con altri enti pubblici.

Fermo restando la possibilità da parte di enti pubblici di richiedere contributi secondo i criteri stabiliti dalla Parte Prima, si può prescindere dagli stessi per la realizzazione di interventi sul territorio in partecipazione con altri enti pubblici locali in regime di convenzione amministrativa, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario, nella misura pattuita, all'altro ente che realizza l'iniziativa.

PARTE SECONDA
CONTRIBUTI SPECIALI

Art. 12.

Oneri del Comune in materia di culto.

1. Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune assume, nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinabili, le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.
2. Al fine di comprovare l'insufficienza dei mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Parroco, secondo la modulistica concordata fra la Provincia Autonoma di Trento e la Curia Arcivescovile, e trasmessa ai Comuni dal Dirigente del Servizio Enti Locali, con nota prot. N. 3500/632-R del 28 gennaio 1992. Copia del documento e della formula dichiarativa è allegata al presente Regolamento sub A.
3. La domanda e la rendicontazione vanno presentate rispettando le indicazioni della Parte Prima con queste eccezioni:
 - a) La domanda non è soggetta ai termini indicati nelle Previsioni Generali;
 - b) La domanda può essere anche successiva alla realizzazione dell'intervento, quando risulti l'insufficienza di altri mezzi finanziari destinati allo stesso intervento; in tal caso comunque l'intervento eseguito deve essere regolare per ogni aspetto normativo.

Art. 13.

Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari al corpo volontario dei Vigili del Fuoco.

1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.n. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. I – 54/Leg, il Consiglio Comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio di previsione del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo Vigili del Fuoco volontari, a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante. L'ammontare dei contributi

straordinari, sommato a quelli della Provincia con specifica destinazione, non può superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

3. Per questi tipi di contributi non si applicano le Previsioni Generali della Parte Prima.

Art. 14.

Contributi alle Istituzioni scolastiche.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi alle Istituzioni scolastiche per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
2. La Giunta Comunale può concedere contributi alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di beni utili all'attività didattica.
3. L'Istituzione scolastica presenta domanda allegando una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario del Comune.
4. Il contributo del Comune deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa delle iniziative o per gli acquisti promossi dall'Istituzione scolastica da parte delle famiglie degli alunni residenti a Sella Giudicarie oppure a favore di attività rivolte agli alunni frequentanti nei plessi scolastici siti nel Comune di Sella Giudicarie.
5. Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta. Nel caso in cui siano assegnati dei beni l'Istituzione scolastica dovrà rendicontare le modalità di utilizzo.
6. La domanda e la rendicontazione possono non rispettare le caratteristiche previste nella Parte Prima del presente Regolamento ad eccezione del principio per cui le domande devono essere presentate preventivamente rispetto all'attuazione delle iniziative e la Giunta comunale ha la facoltà di finanziarle, anche se già attivate nei termini previsti dalla domanda stessa.

Art. 15.

Contributi alle Scuole dell'Infanzia.

1. La Giunta Comunale, al fine di ridurre o azzerare la partecipazione da parte delle famiglie alla spesa per attività integrative scolastiche, che altrimenti non potrebbero essere realizzate, può concedere contributi alle Scuole dell'Infanzia aventi sede nel Comune di Sella Giudicarie.
2. Nella richiesta deve essere dichiarato che la domanda e la concessione non trovano ostacolo nella disciplina di settore relativa alle forme di finanziamento di tali enti.
3. Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta. Nel caso in cui siano assegnati dei beni l'Istituzione scolastica dovrà rendicontare le modalità di utilizzo.
4. La domanda e la rendicontazione possono non rispettare le caratteristiche previste nella Parte Prima del presente Regolamento ad eccezione del principio per cui le domande devono essere presentate preventivamente rispetto all'attuazione delle iniziative e la Giunta

comunale ha la facoltà di finanziarle, anche se già attivate nei termini previsti dalla domanda stessa.

Art. 16.

Pubblicazioni.

1. La Giunta comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri, di opuscoli o di materiale audio e video di interesse locale.
2. Con la deliberazione per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta comunale può stabilire prezzo e modalità di vendita o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
3. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra, per la distribuzione in omaggio alla popolazione o per occasioni di rappresentanza.
4. Nel caso di richieste di terzi il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta. La domanda e la rendicontazione possono non rispettare le caratteristiche previste nella Parte Prima del presente Regolamento ma devono essere proposte almeno 45 giorni prima della data di pubblicazione.

Art. 17.

Contributi a privati.

1. Il Comune, in base ad apposite disposizioni regolamentari, può erogare contributi a privati per opere di miglioramento e recupero dei centri storici o per l'eliminazione di barriere architettoniche.

Art. 18.

Contributi per la promozione dell'efficienza energetica.

1. Il Comune di Sella Giudicarie può concedere a soggetti privati contributi per perseguire il risultato dell'efficienza energetica, anche attraverso il risparmio energetico e lo sviluppo di energia rinnovabile, in settori non riservati alla competenza di altri soggetti pubblici.
2. Tali contributi potranno riguardare l'acquisto di beni, attrezzature e prestazioni strumentali o di natura intellettuale, che perseguano almeno uno dei risultati previsti al comma 1.
3. In considerazione del fatto che tali contributi non sono correlati né ad attività ordinarie, né ad iniziative specifiche straordinarie dei richiedenti, secondo i criteri previsti nella parte generale del presente Regolamento, ma devono poter dipendere da una programmazione del Comune in primo luogo attraverso la previa individuazione delle disponibilità finanziarie da mettere a disposizione, possono essere erogati in base alla disciplina posta in essere con specifici Bandi della Giunta comunale.
4. In ogni caso la Giunta comunale nel formare i Bandi per l'erogazione di specifici tipi di contributi, per le finalità di questo articolo, deve ispirarsi al principio di agevolare il

raggiungimento di risultati in maniera equilibrata a beneficio di tutta la popolazione in base alle risorse disponibili che vengano appositamente stanziare nel bilancio.

5. Per le iniziative previste dall'apposito Bando i contributi concessi non potranno essere di importi superiori a Euro 1.000,00 (mille) per ogni singola domanda, fatte salve ulteriori limitazioni individuate dalla Giunta comunale. Il Bando stabilirà di volta in volta le iniziative, le modalità, l'entità dei contributi concessi, nonché la spesa massima ammissibile a contributo.

Art. 19.

Contributi nel campo dell'assistenza e beneficenza.

1. Il Comune assume gli obblighi previsti dall'ordinamento vigente in materia di integrazione delle rette di ricovero di persone in situazioni di disagio economico e può disciplinare aspetti di dettaglio con proprio regolamento.

Art. 20.

Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta Comunale può partecipare con contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.
2. Per programmi di cooperazione allo sviluppo e per interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma dell'art. 19 D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Spetta alla Giunta determinare di volta in volta condizioni specifiche.
4. La domanda non è soggetta ai termini, ai criteri e alle modalità di presentazione generale.

Art. 21.

Interventi a favore delle famiglie.

1. Nuovi nati.
 - a) Il Comune di Sella Giudicarie concede per i nuovi nati, che abbiano la prima e personale iscrizione anagrafica nel Comune stesso e siano figli di almeno un genitore ivi residente al momento della nascita e della registrazione all'anagrafe, un contributo nella misura di Euro 500,00 (cinquecento) annualmente modificabili dalla Giunta comunale; contributo che viene erogato a semplice presentazione dei dati necessari per eseguire un versamento della somma a favore di uno dei genitori.
 - b) La domanda non è soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima.

Art. 22.

Contributi per servizi culturali, sportivi e ricreativi a beneficio della collettività.

1. Il Comune può organizzare a beneficio della popolazione di alcune categorie attività culturali, sportive e ricreative sia con accesso gratuito che con accesso a pagamento di una parte delle spese di organizzazione (biglietti, quote di iscrizione...) da corrispondersi al Comune o ai soggetti incaricati dal Comune per prestare tali servizi.
2. Spetta alla Giunta comunale stabilire caso per caso la forma e le modalità più opportune di svolgimento e per la partecipazione a tale iniziativa.
3. Si precisa che l'apporto finanziario a tali iniziative del Comune va considerato come un beneficio a favore dei destinatari mentre invece il rapporto con i soggetti incaricati per organizzare tali attività assume la connotazione di incarico di prestazioni ai sensi della normativa sui contratti pubblici.

Art. 23.

Concessione di strutture e sale comunali.

Costituiscono beneficio finanziario le agevolazioni sulle tariffe approvate per la concessione in uso di strutture e sale comunali. Per tali casi si applicano le indicazioni degli appositi Regolamenti.

Art. 24.

Gestione di strutture sportive.

Per la gestione delle strutture sportive si rimanda a regolamenti specifici.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 25.

Trasparenza.

1. Gli uffici che provvedono a disporre l'erogazione dei finanziamenti e dei benefici, per i casi di propria competenza, assolvono agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. In particolare l'applicazione dell'art. 7, della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m.i, che prevede più modalità e forme alternative di trasparenza, può avvenire, per ciascun finanziamento e beneficio concesso, scegliendo la modalità e forma che si preferisca per il caso concreto, purchè adeguata per l'efficacia del provvedimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. Alle domande presentate fino al momento di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, ai sensi di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 luglio 2016.
2. Alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per ottenere contributi speciali, di cui alla parte seconda possono essere applicate sia le disposizioni previgenti, o se più favorevoli al richiedente, quelle previste dal presente regolamento, fatta eccezione per gli interventi a favore delle famiglie di cui all'art. 21.
3. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle famiglie la disciplina di cui al presente regolamento si applica a far data dal 1° gennaio 2018.
4. Con riferimento ai contributi per specifiche iniziative, di cui all'art. 8, comma 2, da realizzare per il primo semestre dell'anno 2018, non essendo possibile rispettare il termine di presentazione ordinario, le domande possono essere accolte in applicazione del comma 4 dello stesso art. 8.
5. Il presente regolamento si applica dalla data di eseguibilità della deliberazione di adozione.

ESTRATTO DEL RENDICONTO PER L'ANNO	
DELLA PARROCCHIA DI	
<u>ENTRATE</u>	<u>IMPORTO</u>
A) Entrate correnti	
1) per rendite	
2) per contribuzioni varie da privati ed Enti vari	
B) Entrate straordinarie	
1) contributo da Enti pubblici	
2) ricorso al credito	
3) varie	
C) Avanzo gestione precedente	
<u>TOTALE ENTRATE</u>	
<u>USCITE</u>	
A) Spese per imposte, tasse assicurazioni e manutenzioni	
B) Spese per il personale:	
1) Parroco, sacrestano, organista etc.	
C) Spese per gestione corrente attività della Parrocchia	
D) Spese per interventi straordinari	
E) Disavanzo gestione precedente	
F) Storno offerte a specifica destinazione e capitali a prestito	
<u>TOTALE USCITE</u>	
<u>SALDO ATTIVO</u>	
<u>SALDO PASSIVO</u>	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 92 del T.U.L.L.R.R.O.C.)

Trasmessa con nota Prot. n. 3500/632-R dd. 28/1/92
della Provincia Autonoma di Trento – Serv. Enti Locali

“Si dichiara che il presente documento costituisce estratto autentico del Rendiconto annuale di cassa della Parrocchia direlativamente all'esercizio finanziario, vidimato dal Consiglio Parrocchiale per gli affari economici in data, e approvato da parte dell'Ordinamento Diocesano in data, n. prot.”.